Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 26 gennaio — Numero 21

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. [illegible]; trimestre L. [illegible]
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » [illegible]; » » [illegible]
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » [illegible]; » » [illegible]; » » [illegible]
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. [illegible] } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. [illegible] — nel Regno cent. [illegible] — arretrato in Roma, cent. [illegible] — nel Regno cent. [illegible] — all'Estero cent. [illegible]
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I - Leggi e Decreti

Errata-corrige.

Per errore della copia trasmessaci, nel R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 143 di detto anno, contenente provvedimenti, per il rinnovamento dei servizi governativi e fuori ruolo, degli insegnanti delle scuole medie e normali, all'art. 3, lettera *d*, è stato stampato « come appartenenti al personale *educativo direttivo* dei convitti nazionali » invece di « come appartenenti al personale *educativo e direttivo* dei convitti nazionali » come leggesi nel testo originale e come qui si rettifica.

Il numero 8 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1956;

Veduto il decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696;

Veduto il Nostro decreto 18 aprile 1920, n. 471;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria ed il commercio, delle finanze, delle poste e dei telegrafi e della giustizia e degli affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, creato col decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1956, per la durata della guerra e per i sei mesi decorrenti dalla conclusione della pace, indipendentemente dalle eventuali proroghe previste dall'art. 3 capoverso del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696, continuerà le sue funzioni oltre agli accennati sei mesi e fino a quando il R. Governo non riterrà cessate le condizioni che ne determinarono la costituzione.

Alle disposizioni attuali che lo riguardano sono portate le seguenti modificazioni:

a) a partire dal 1° febbraio 1921 il capitale sarà assunto per intero dai tre Istituti di emissione, che rimborseranno alle quattro Banche di credito ordinario, già consorziate, le loro rispettive quote. Le somme conferite dai singoli Istituti di emissione a tale scopo potranno essere prelevate dalle rispettive riserve patrimoniali, in conformità di quanto dispone l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1956;

b) il Consiglio dell'Istituto sarà composto di 6 membri e

cioè: del direttore generale del tesoro, del direttore generale del credito presso il Ministero del commercio e dell'industria, di un rappresentante della R. avvocatura generale erariale, e dei direttori generali dei tre Istituti di emissione.

In caso di parità di voti nelle votazioni, quello del presidente determinerà la prevalenza.

c) Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sarà il direttore generale della Banca d'Italia.

d) I sindaci, in numero di tre, dovranno esercitare funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 185 del Codice di commercio e saranno rispettivamente nominati, uno dal ministro del tesoro, uno dal ministro per l'industria ed il commercio, ed il terzo nominato di accordo fra i tre Istituti di emissione. La nomina di quest'ultimo sindaco e del supplente dovrà essere approvata dal ministro del tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio.

e) Gli utili annuali conseguiti, e che deriveranno dalla gestione ulteriore dell'Istituto, saranno destinati anzitutto a estinguere il debito dell'Istituto stesso verso il R. tesoro, acceso in seguito alle perdite accertatesi nel primo anno di esercizio (1918); le eventuali eccedenze di utili, dopo rimborsato questo debito, coi frutti relativi alla ragione normale dello sconto praticato dagli Istituti di emissione, saranno accantonate per essere ripartite all'atto della liquidazione dell'Istituto in ragione dei 3/4 a favore del R. tesoro ed 1/4 a favore dei tre Istituti di emissione, in proporzione delle rispettive quote di capitale conferite da questi ultimi.

Gli Istituti medesimi dovranno giovarsi della quota di utili rispettivamente assegnata, accresciuta dei relativi interessi, per ricostituire le loro riserve a garanzia dei biglietti in circolazione.

Al capitale fornito dagli Istituti di emissione, è garantito un interesse, da corrispondersi annualmente, pari al saggio normale dello sconto applicato dagli Istituti medesimi.

Art. 2.

L'opera dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero consisterà specialmente:

a) nell'esercitare la vigilanza e il controllo sulle operazioni delle Banche o Ditte bancarie autorizzate al commercio dei cambi degli Enti e delle persone di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D. L. 13 maggio 1919, n. 696, e dell'art. 3 del D. M. 24 aprile 1920;

b) nell'esercitare analoga vigilanza su tutte le contrattazioni in cambi fatte nelle riunioni di borsa;

c) nell'eseguire operazioni per conto del R. tesoro, nell'interesse generale, in seguito a istruzioni del Ministero del tesoro.

Art. 3.

L'Istituto stesso, di concerto con il Ministero del tesoro, potrà trasformare le sue rappresentanze all'estero in Agenzie ed istituire Agenzie in centri importanti di emigrazione italiana oltre l'Atlantico.

Art. 4.

Il termine per la presentazione dei bilanci al Consiglio è fissato al 30 aprile di ogni anno.

I bilanci approvati dal Consiglio devono essere comunicati nella prima decade di maggio al Collegio dei sindaci, il quale, entro 20 giorni dalla data della comunicazione, li esamina e stende la propria relazione.

Art. 5.

Le imprese di assicurazione e i loro rappresentanti non potranno assicurare valori da spedire all'estero se non dietro esibizione di una distinta firmata dal mittente, la quale contenga la enunciazione specifica e particolareggiata dei valori che si vogliono spedire, indicando, per i titoli di Stato il valore nominale complessivo, e per le azioni e obbligazioni emesse da Società o da altri Enti, la quantità, e per i biglietti di Banca e di Stato, la somma, sempre che non si tratti di spedizioni fatte dal R. tesoro.

La distinta deve essere stesa in doppio esemplare. Uno degli esemplari, recante anche la indicazione del destinatario, sarà rimesso dall'assicuratore, all'Istituto nazionale per i cambi o per esso alla filiale locale di un Istituto di emissione Qualora manchi sul luogo una tale filiale la distinta dovrà essere rimessa a quella del capoluogo di Provincia.

L'Istituto nazionale per i cambi avrà facoltà di fare ispezioni al domicilio della Banca o Ditta mittente per riscontrare la verità dell'enunciato della distinta.

Art. 6.

Il Governo può, in casi speciali, fare aprire all'atto della spedizione i plichi diretti all'estero, alla presenza di un magistrato, di un ufficiale doganale e di un ufficiale postale; e quelli nei quali si rinvenissero titoli, valori o denaro destinati alla esportazione in frode alle vigenti disposizioni, saranno trattenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria per i provvedimenti relativi.

Art. 7.

Tutti coloro che spediscono valori all'estero devono denunziare all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero i titoli spediti e trascriverli nel registro obbligatorio istituito col decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1346.

Art. 8.

Ferme restando le disposizioni contenute nei decreti Luogotenenziali 28 febbraio 1916, n. 224, 25 giugno 1917, n. 1023, 14 aprile 1918, n. 513, e RR. decreti 27 novembre 1919, n. 2355, 7 marzo 1920, n. 243, 18 aprile 1920, n. 629, riguardanti il pagamento all'estero e nel Regno di obbligazioni emesse con la clausola di pagabilità all'estero o nel Regno in valuta estera od altra equivalente, e l'invio all'estero per il rimborso di titoli italiani già estratti o di cedole, è fatto divieto, fino a nuova disposizione, di vendere o inviare all'estero titoli di Stato e titoli emessi da Enti pubblici e Società nazionali che siano pagabili all'estero in oro o in valuta estera alla pari con valuta italiana o ad un cambio fisso. È pure fatto divieto di mandare ad incassare all'estero cedole dei detti titoli maturande o maturate.

Art. 9.

La corrispondenza riguardante il commercio con l'estero dei titoli medesimi deve essere tenuta come quella inerente al commercio dei cambi, distinta dall'altra riferentesi agli affari propri delle singole Banche.

Art. 10.

Le irregolarità riscontrate nella registrazione e nella corrispondenza sono punite secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696. Le vendite o le spedizioni all'estero contrarie alle disposizioni del presente decreto sono soggette a una multa estensibile sino al doppio della somma oggetto delle disposizioni stesse, in conformità del disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del citato decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 696.

Art. 11.

A parziale deroga delle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 1900 e decreto Ministeriale 24 aprile 1920, l'Istituto nazionale per i cambi ha facoltà di concedere che la esportazione delle merci dal Regno possa essere effettuata contro pagamento in lire italiane o contro pagamento in valuta estera diversa da quella del paese acquirente o di destinazione; purchè, in questo ultimo caso, si tratti di altra valuta estera non deprezzata.

La domanda preventiva della facoltà di esportare contro pagamento in lire italiane non è richiesta quando trattasi di prodotti del suolo di consumo meno generale, come agrumi, mandorle, frutta secche, conserve di frutta, fiori, erbaggi e simili, ma gli esportatori dovranno notificare all'Istituto dei cambi, e per esso alla filiale più vicina di uno dei tre Istituti di emissione, la quantità ed il valore in lire italiane del prodotto esportato.

Art. 12.

Per la esportazione della seta o di qualunque altra categoria di merci per le quali sia riservato al R. tesoro l'acquisto delle relative divise, la facoltà di concedere le eccezioni di che all'articolo precedente, spetta esclusivamente al Ministero del tesoro.

Art. 13.

A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto Ministeriale 24 aprile 1920, è data facoltà agli importatori di derrate alimentari e di materie prime di libera importazione, di pattuirne il pagamento in lire italiane, senza il preventivo consenso dell'Istituto.

In tal caso gli importatori dovranno provvedere al relativo pagamento, sia mettendo le lire a disposizione del venditore estero presso una banca italiana autorizzata al commercio dei cambi, sia soddisfacendo l'importo delle lire dovute su presentazione di documenti, o di tratte ed assegni emessi dal venditore stesso.

Art. 14.

Le disposizioni dello statuto approvato con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1918 e le norme emanate con altro decreto Ministeriale 24 aprile 1920 saranno modificate nelle parti incompatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto, ove in esso non sia altrimenti disposto, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ALESSIO — FACTA — PASQUALINO-VASSALLO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 9 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231;

Visto il decreto Reale 11 marzo 1920, n. 292, concernente l'applicazione dei ruoli aperti al personale del genio civile;

Visti i Regi decreti legge 2 maggio 1920, n. 553, e 23 gennaio 1920, concernenti lo stato economico e giuridico del personale del Catasto e dei servizi tecnici di finanza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I gradi della carriera tecnica di 2ª categoria del R. corpo del genio civile, sono i seguenti:

Geometra principale.

Geometra.

Il numero dei posti in organico per ciascun grado è quello stabilito dall'ordinamento vigente al 30 novembre 1919.

Art. 2.

Le tabelle degli stipendi pel personale tecnico superiore e pel personale tecnico di 2ª categoria del corpo Reale del genio civile, nonchè quelle per il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche stabilito dal decreto Reale 11 marzo 1920, n. 292, sono modificate come nella tabella allegata al presente decreto e con effetto dal 1° luglio 1920 per quanto riflette l'assegnazione dello stipendio di fatto e dal 1° dicembre 1919 per quanto si riferisce allo stipendio di diritto ed alla assegnazione dei successivi aumenti periodici dello stipendio.

Art. 3.

La promozione al grado di geometra principale è conferita agli impiegati del grado inferiore esclusivamente mediante concorso. Sono ammessi al concorso i geometri, i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado, e che, a giudizio del Comitato del personale, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 4.

Il concorso per la promozione di cui all'articolo precedente è bandito ogni tre anni, per un numero di posti uguale a quello dei posti resisi vacanti nel triennio precedente, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la nomina.

Art. 5.

La prova del concorso al grado di geometra principale consta di un esame di coltura (due prove scritte ed una orale) e di un giudizio sul servizio prestato dal candidato.

Sono applicabili al detto concorso le disposizioni di cui all'art. 4 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 292, limitatamente però alle attribuzioni di geometra principale per quanto si riferisce alle prove scritte ed a quella orale.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice pel concorso a geometra principale è composta di un ispettore superiore del genio civile che la presiede, di tre ingegneri capi del corpo stesso e di un professore di costruzioni di un R. Istituto tecnico del Regno.

Sono applicabili al detto concorso le disposizioni di cui agli ultimi quattro comma dell'art. 5 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 292.

Art. 7.

I funzionari che avevano già il grado di geometra principale al 30 novembre 1919 entrano a far parte del ruolo relativo.

Art. 8.

I posti vacanti e che si renderanno vacanti nei primi tre anni a decorrere dal 1° dicembre 1919 saranno conferiti mediante concorso per titoli ai geometri che al 30 novembre 1919 appartenevano alla 1ª ed alla 2ª classe.

Coloro che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

La Commissione esaminatrice sarà composta nel modo indicato nel precedente art. 6.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni contenute nel presente decreto con tutte le altre che riguardano l'ordinamento del Real corpo del genio civile.

Art. 10.

Con decreti del Ministero del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

TABELLA DEGLI STIPENDI

Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, stipendio L. 16.100.

Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, stipendio L. 15.000.

Ispettori superiori.
Stipendio iniziale L. 13.000.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 14.000 al compimento del 5° anno di grado.

Ingegneri capi.
Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 12.800 al compimento del 15° anno di grado.

Ingegneri di sezione.
Stipendio iniziale L. 7800.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 8600 al compimento del 3° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9400 al compimento del 7° anno di grado.
Aumento di L 600 dopo 4 anni, L. 10.000 al compimento dell'11° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.500 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 11.000 al compimento del 19° anno di grado.

Ingegneri allievi.
Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 6400 al compimento del 3° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 7200 al compimento del 4° anno di grado.

Personale tecnico di 2ª categoria

Geometri principali.
Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Geometri.
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 38° anno di grado.

Personale di custodia

Ufficiali idraulici - Ufficiali di bonifica

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 14° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 22° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 26° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 30° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7500 al compimento del 34° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 38° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero **1918** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa dalla Commissione speciale nominata dall'assemblea generale della Pace per l'istituzione di una medaglia commemorativa comune da concedersi per la campagna di guerra 1914-918 ai combattenti delle Nazioni alleate ed associate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la medaglia della Vittoria, commemorativa della grande guerra per la civiltà.

Art. 2.

La medaglia, del diametro di 36 mm. e dello spessore di 2 mm. verrà coniata col bronzo delle artiglierie nemiche e sarà conforme al modello, che, col presente decreto, verrà depositato negli archivi di Stato.

Essa porterà nel recto una Vittoria alata e nel verso l'inscrizione « Grande guerra per la civiltà ».

Art. 3.

La medaglia sarà data gratuitamente a spese dello Stato.

Art. 4.

La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro di seta della larghezza di 37 mm. dai colori di due arcobaleni affiancati pel rosso, con un filetto bianco ai due orli.

Art. 5.

In luogo della medaglia si porterà, nei casi, previsti, il solo nastrino.

Art. 6.

La medaglia sarà concessa ai militari, militarizzati ed assimilati, che ottennero il distintivo delle fatiche di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, o che abbiano, in ogni caso, prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle armate stando a disposizione delle autorità mobilitate e collaborando direttamente con l'esercito operante.

Art. 7.

La spesa per la distribuzione della medaglia sarà sostenuta con i fondi inscritti nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per le spese relative alla guerra.

Art. 8.

I Nostri ministri della guerra e della marina stabiliranno le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 4 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e le successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1509, riguardante l'aumento dell'indennità di trasferta per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della R. guardia di finanza;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostrò ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze e della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità di L. 4 stabilita per i sottufficidli di ogni arma e corpo e per gli uomini dei carabinieri Reali in licenza di convalescenza per ferite, lesioni e infermità dipendenti o presunte dipendenti da causa di servizio, è soppressa a datare dal 1° gennaio 1921.
La presente disposizione è estensibile ai sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza.
Nulla è innovato circa gli assegni stabiliti per i militari affetti da tubercolosi polmonare.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1917. Regio decreto 26 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1921 gli assegni locali del personale della R. Ambasciata in Tokio siano fissati:
per il R. ambasciatore in lire annue 150.000;
per il consigliere o primo segretario in lire annue 25.000;
e che, inoltre, presso l'Ambasciata stessa, venga istituito un posto di secondo segretario con l'annuo assegno di L. 15.000.

N. 1922. Regio decreto 23 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Capo Sile » costituita con l'offerta di L. 46.000, fatta nella misura di L. 43.500 dal Comando del 226° reggimento fanteria e di L. 2500 dalla signora Meda di Milano a favore dei militari mutilati e delle famiglie dei militari, caduti nella guerra italo-austriaca, appartenenti al predetto reggimento, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1923. Regio decreto 26 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto dell'Asilo infantile « Gennaro De Filippo » in Massa di Somma, frazione del comune di Cercola (Napoli).

N. 6. Regio decreto 6 gennaio 1921, col quale sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Città di Castello (Perugia), viene eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 7. Regio decreto 13 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono sostituite le tariffe, annesse allo statuto dell'Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro, approvato con R. decreto 25 aprile 1897, n. CXLV.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - REGIO DECRETO *che sostituisce un membro nella Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia* — DECRETO MINISTERIALE *relativo all'assegnazione del Palazzo Reale di Milano* — DECRETO MINISTERIALE *relativo alla costituzione del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra* — *Ministero dell'interno:* Comunicato — *Ministero delle finanze:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per il lavoro e la previdenza sociale:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — Elenco degli attestati per modelli e disegni di fabbrica rilasciati nel mese di dicembre 1920 — *Ministero del tesoro:* Rettifiche d'intestazione — *Concorsi.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 47 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle disposizioni legislative per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Veduto il R. decreto 22 gennaio 1920, col quale fu nominata la Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia;

Veduta la nuova designazione fatta dal ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del dott. Angelo Barbieri, promosso prefetto, è nominato a far parte della Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia, come rappresentante del Ministero dell'interno, il dottore Giovanni Battista Rivelli, vice prefetto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COI MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visti il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 141, e il decreto Reale 11 maggio 1920, n. 614;

Viste le deliberazioni 13 e 18 ottobre 1920 del Consiglio comunale di Milano, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 3 novembre 1920, relative all'adempimento delle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto Reale 11 maggio 1920, n. 614, per l'assegnazione al comune di Milano di quel Palazzo Reale;

Considerato che essendo sorto il dubbio se per ragioni tecniche ed amministrative, sia possibile il trasferimento nel palazzo Marino della biblioteca di Brera, è cauto lasciare al Ministero della istruzione pubblica di stabilire in seguito la destinazione definitiva del palazzo stesso, fermo l'obbligo del Comune di cederne l'uso perpetuo sin da questo momento al Ministero medesimo, e di restituirlo, a proprie spese, alla sua primitiva struttura d'accordo col Sottosegretariato delle belle arti;

Che con ciò restano immutati i criteri fondamentali del decreto-legge 11 maggio 1920, n. 614, operandosi, in conformità di questo decreto, la permuta tra lo Stato e Comune dei due edifici, mentre per le modalità della destinazione sono intervenuti nuovi accordi consensuali;

Decreta:

Art. 1.

Il palazzo Reale di Milano è assegnato in uso perpetuo al comune di Milano affinchè serva a sede della sua rappresentanza e dei suoi uffici municipali a norma del progetto di massima approvato da quel Consiglio comunale nelle sue sedute 13 e 18 ottobre 1920.

Art. 2.

La parte monumentale del Palazzo reale, quale risulta dal progetto di massima approvato dal Consiglio comunale di Milano, dovrà costituire il quartiere di ricevimento nelle occasioni solenni, la sede del sindaco e della Giunta ed il Museo delle arti decorative.

Art. 3.

Si dà atto al Comune di Milano degli obblighi assunti con le deliberazioni 13 e 18 ottobre 1920 in relazione all'art. 2 del R. decreto 11 maggio 1920, n. 614, e precisamente:

a) di cedere in uso perpetuo al Ministero dell'istruzione pubblica il palazzo Marino, con l'obbligo di restituirlo a proprie spese, d'accordo col Sottosegretariato delle belle arti, alla primitiva struttura, e di adattarlo, sempre a proprie spese, a sede di quella istituzione d'arte o di cultura che, a termini di legge, sarà stabilita dal medesimo Ministero dell'istruzione pubblica;

b) di destinare, con le opere di adattamento e di ricostruzione necessarie, la parte posteriore del Palazzo Reale a sede degli uffici municipali, di conformità alla richiesta fatta dal sindaco al presidente del Consiglio dei ministri con lettera 23 febbraio 1920;

c) di osservare e fare osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni del Ministero della istruzione pubblica per la tutela della parte anteriore monumentale del palazzo destinata per collezioni artistiche e per le eventuali cerimonie solenni;

d) di mettere preferibilmente a disposizione del Demanio dello Stato per essere affittati ad uso dei suoi uffici in Milano, gli stabili di proprietà comunale che saranno lasciati liberi dagli uffici del Comune, quando essi saranno raccolti nella nuova sede.

Art. 4.

Al Ministero della istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze, è affidato il compito di prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'adempimento degli obblighi assunti dal comune di Milano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 1° gennaio 1921.

Il presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro del tesoro
MEDA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il Regio decreto 7 agosto 1920, n. 1093, da convertirsi in legge, concernente la istituzione, presso la ragioneria generale dello Stato, di un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

Visto l'art. 2, comma 2°, di tale decreto, che dà facoltà al ministro del tesoro di stabilire, con proprio decreto, la composizione e il funzionamento del Comitato;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1920, n. 20050, col quale fu stabilita la composizione del Comitato liquidatore e vennero determinate norme per il suo funzionamento;

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1635, che affida alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, all'infuori dell'ingerenza del Comitato liquidatore, l'alienazione del materiale residuato dalla guerra;

Ritenuto che, in conseguenza di tale passaggio di attribuzione, si rende necessario ridurre il numero dei componenti il Comitato suddetto, come venne riconosciuto dal Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra nell'adunanza del 20 dicembre 1920;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1921, il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, oltre che dal sottosegretario di Stato al tesoro, che ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 7 agosto 1920, num. 1093, lo presiede, è costituito come segue:

prof. Vito De Bellis, ragioniere generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, e con l'incarico di supplire il sottosegretario di Stato, nella cennata qualità di presidente, in caso di assenza o legittimo impedimento;

rag. Eugenio Petrucci, capo ragioniere del Ministero della guerra, in rappresentanza del Ministero medesimo;

avv. Giacomo Carretto, sostituto avvocato generale erariale o, in sua vece, il sostituto avvocato erariale Romolo Leo.

Art. 2.

Le deliberazioni che fossero prese dal Comitato liquidatore sotto la presidenza del ragioniere generale dello Stato, possono essere da questi firmate anche agli effetti dell'art. 3, comma 1°, del citato Regio decreto 7 agosto 1920, n. 1093.

Art. 3.

Le deliberazioni del Comitato sono valide quando risultino presenti almeno tre dei suoi componenti, compreso il presidente.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Rimangono in vigore le disposizioni dei vari decreti Ministeriali emanati in dipendenza del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che non contrastino col presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 gennaio 1921.

Il ministro
MEDA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato.

Il prefetto della provincia di Palermo, con decreto 10 gennaio 1921, ha esteso al comune di Alia i poteri del commissario del Governo alle abitazioni per la città di Palermo.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopolî industriali (Privative).

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

Massagrande Attilio, capo di riparto tecnico nella Amministrazione dei monopoli industriali con l'annuo stipendio di L. 6500, è a sua domanda collocato in aspettativa per motivi di salute dal 1° ottobre 1920 con l'assegno annuo di L. 3250.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Rossi Fernando, applicato tecnico nell'Amministrazione monopolî industriali, con l'annuo stipendio di L. 5060 è a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° novembre 1920.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Capitani.

Con R. decreto del 6 gennaio 1921:

Gabdini Ugo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 2 agosto 1920.

Arma di cavalleria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 30 dicembre 1920.

Pucci marchese di Barsento patr. fiorentino cav. Roberto, tenente colonnello, in aspettativa per motivi speciali dal 25 giugno 1920, richiamato in servizio effettivo dal 20 dicembre 1920 con decorrenza assegni dal 1° gennaio 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 6 gennaio 1921:

Boldoni Camillo, capitano, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 13 gennaio 1921.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Tarasconi Luigi, maresciallo capo, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità 1° novembre 1915, con riserva d'anzianità relativa.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Piva Francesco, ragioniere d'artiglieria, dispensato dal servizio a sua domanda, dal 16 ottobre 1920.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 13 maggio 1920:

Montecchi Amos, applicato, in aspettativa per infermità dal 16 aprile 1918, richiamato in servizio dal 16 aprile 1920, con lo stipendio annuo di L. 3635.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Canali Augusto, applicato, in aspettativa per infermità dal 1° agosto 1920, richiamato in servizio dal 1° settembre 1920, con lo stipendio annuo di L. 3635.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Aloisi Antonino, applicato, in aspettativa per infermità dal 16 settembre 1920, richiamato in servizio dal 10 novembre 1920, con lo stipendio annuo di L. 2715.

Castelli Luigi, applicato, in aspettativa per infermità dal 16 aprile 1919, richiamato in servizio dal 10 dicembre 1920, con lo stipendio annuo di L. 2715.

Fontana Giampietro, applicato, collocato in aspettativa per infermità dal 10 dicembre 1920, con l'assegno annuo di L. 2590.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma dei carabinieri reali.

Maggiori.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Quaranta cav. Paolino, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 6 febbraio 1920 ed inscritto nella riserva.

Capitani.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Armigero Augusto, capitano, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 19 marzo 1920 ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 19 aprile 1920:

Bergamo cav. Carmine, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 20 aprile 1920 ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Ardizzona cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 6 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 30 dicembre 1920:

registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1921:

Il compenso mensile accordato al cav. Melandri Luigi, archivista nel Ministero ed addetto al Gabinetto del sottosegretario di Stato, è stabilito nella misura di L. 300, a decorrere dal 1° luglio 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 24 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	190 —	Belgio	202 25
Londra	105 09	Berlino	46 15
Svizzera	435 —	Vienna	7 10
Spagna	380 —	Praga	35 90
New York	27 55	Pesos oro	21 935
Olanda	9 21	Pesos carta	9 485

Oro 416 63

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 15	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73 17	—

Corso medio dei cambi
del giorno 25 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	199 24	Belgio	208 75
Londra	101 21	Berlino	46 67
Svizzera	418 50	Vienna	7 725
Spagna	368 —	Praga	36 50
New York	26 68	Pesos oro	21 50
Olanda	9 09	Pesos carta	9 33

Oro 401 28

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	72 —	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73 37	—

Ministero per l'industria e il commercio

(Ufficio della proprietà intellettuale)

ELENCO degli attestati per modelli e disegni di fabbrica rilasciati nel mese di dicembre 1920.

DATA del deposito	TITOLARE	TITOLO	Volume e numero del registro attestati	Numero del registro generale
15 dicembre 1919	Vincenzo Pennacchio e C. (Ditta), a Milano	Credenza	Volume 30 n. 11	3012
15 id. »	La stessa	Contro-credenza	» » 12	3013
15 id. »	La stessa	Mensola	» » 13	3014
15 id. »	La stessa	Attaccapanni	» » 14	3015
15 id. »	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 15	3016
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 16	3017
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 17	3018
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 18	3019
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 19	3020
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 20	3021
17 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 21	3022
17 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 22	3023
17 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 23	3024
17 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 24	3025
31 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 25	3026
13 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 26	3027
13 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 27	3028
13 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 28	3029
13 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 29	3030
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 30	3031
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 31	3032
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 32	3033
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 33	3034
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 34	3035
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 35	3036
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 36	3037
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 37	3038
15 id. »	La stessa	Stoffe per tappezzerie e per mobili	» » 38	3039
15 id. »	Vincenzo Pennacchio e C. (Ditta) a Milano	Letto doppio a « gemelli »	» » 39	3040
15 id. »	La stessa	Armadio	» » 40	3041
15 id. »	La stessa	Cassettone	» » 41	3042
15 id. »	Mobilificio Tonelli e Broggi, a Cantù (Milano)	Letto, comodini ed armadio di uno stesso stile	» » 42	3043

Roma, 31 dicembre 1920.

Per il direttore: BARATTIERI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 23)

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni dato dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0 ex-3,75 0[0	771756	56 —	Turina *Cristina* fu Giovanni, nubile, dom. a Lucerna (Torino)	Turina *Maria-Cristina*, ecc., come contro.
Consolidato 5 0[0	147430	155 —	Securani Luigina fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Baggini *Laura* fu *Luigi*, ved. di Securani Pietro, dom. in Genova	Securani Luigina fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Baggini *Maria-Teresa-Laura* fu *Carlo*, ved. di Securani Pietro, dom. in Genova.
»	147431	155 —	Securani Giuseppe fu Pietro, minore, ecc., come la precedente	Securani Giuseppe fu Pietro, minore, ecc., come la precedente.
»	147432	155 —	Securani Lydia fu Pietro, minore, ecc., come la precedente	Securani Lydia fu Pietro, minore, ecc., come la precedente.
»	147433	155 —	Securani Luigina, Giuseppe e Lydia fu Pietro, minore, ecc. come la precedente, con usufrutto vitalizio a Baggini *Laura* fu *Luigi*, ved. di Securani Pietro, dom. a Genova	Securani Luigina, Giuseppe e Lydia fu Pietro, minore, ecc., come la precedente, con usufrutto vitalizio a Baggini *Maria-Teresa-Laura* fu *Carlo*, ved. di Securani Pietro, dom. a Genova.
5 0[0	127523	145 —	Podiani *Lamberto-Claudio* fu Enrico, minore, sotto la tutela di Lai Silvio di Enrico.	Podiani *Claudio-Alberto-Enrico-Augusto* fu Enrico, minore, ecc, come contro.
»	174030	750 —	Damiani *Angelina* di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Canicattì (Girgenti)	Damiani *Angelica* di Domenico, minore, ecc., come contro.
3,50 0[0	734636	31 50	*Zuppardi* Alfonso fu Calogero, minore, sotto la patria potestà della madre Caico Concetta, ved. *Zuppardi*, dom. in Girgenti	*Zoppardo* Alfonso fu Calogero, minore, sotto la patria potestà della madre Caico Concetta, ved. *Zoppardo*, dom. in Girgenti.
5 0[0	133143	60 —	*Ferrara* Francesca fu Santi, ved. Carbone, dom. a Piazza Armerina (Caltanissetta)	*Ferrera* Francesca fu Santi, ved. Carbone, ecc., come contro.
»	135668	60 —	*Ferrara* Marianna fu Santi, moglie di Mellia Gaetano, dom. a Piazza Armerina (Caltanissetta)	*Ferrera* Marianna, ecc, come contro.
»	135667	60 —	*Ferrara* Carolina fu Santi, moglie di Guarino Giuseppe, dom. a Piazza Armerina (Caltanissetta)	*Ferrera* Carolina, ecc., come contro.
»	135679	250 —	Callari Vincenza fu *Giacomo*, moglie di Gentile *Giacomo*, dom. in Pietraperzia (Caltanissetta)	Callari Vincenza fu *Giuliano*, moglie di Gentile *Calogero*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 gennaio 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

È stato chiesto dalla signora Boriani Maddalena Angela fu Claudio il tramutamento al portatore del buono 5 0[0 quinquennale sesta emissione n. 182 di L. 1500 intestato erroneamente a Boriani Angela fu Claudio, minore sotto la patria potestà della madre Raina Maria fu Gaspare vedova di Claudio Boriani, mentre doveva intestarsi a Boriani Maddalena Angela fu Claudio, minore sotto la patria potestà della madre Raina Maria fu Gaspare vedova di Claudio Boriani.

Si diffida chiunque possa avervi ragione che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, che ai termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si procederà alla rettifica della intestazione del suddetto buono ed al successivo tramutamento al portatore.

Roma, 7 gennaio 1921.

Per il direttore generale: CIRILLI.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268 ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Visto il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2397;

Vista la proposta fatta dal Consiglio d'amministrazione e di vigilanza del R. Istituto superiore di studi commerciali in Venezia nella seduta del 4 marzo 1920.

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario nel R. Istituto superiore di studi commerciali in Venezia.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso i licenziati degli Istituti commerciali Regi o pareggiati o delle Regie scuole medie di 2° grado.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di ragioneria o computisteria;

prove orali sulle seguenti materie: nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo; ragioneria e computisteria: legislazione scolastica relativa alla istruzione commerciale.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale del commercio) in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la loro domanda, in carta bollata da lire due, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassato quello di 40;

2° diploma di licenza di cui all'art. 2;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio al quale aspira.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Sono dispensati dalla presentazione del documento 3° i cittadini delle Provincie italiane già soggette alla monarchia austro-ungarica e dalla presentazione dei documenti 3°, 4° e 5° coloro che già abbiano un ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri, con decreto Reale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo o quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero; non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno essere spediti in un plico separato da quello contenente i lavori e le pubblicazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso cui il candidato vuol prender parte.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle e i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome ed il cognome del concorrente e la indicazione del concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire i documenti e le pubblicazioni.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui comincieranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per questo o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito, non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinunzia del primo ai successivi classificati, seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 5000 aumentabili in cinque aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno fino ad un massimo di L. 7500.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 dicembre 1920.

Per il ministro
RUBILLI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*